

VERSIONE APRILE 2025

Statuto di OxySuisse

Articolo 1 - Disposizioni generali	2
Articolo 2 - Scopo	2
Articolo 3 - Soci	2
Articolo 4 - Soci onorari	2
Articolo 5 - Adesione	2
Articolo 6 - Dimissioni	3
Articolo 7 - Esclusione	3
Articolo 8 - Organizzazione	3
Articolo 9 - Assemblea Generale - Funzionamento	3
Articolo 10 - Assemblea Generale - Competenze	4
Articolo 11 - Comitato	4
Articolo 12 - Comitato - Competenze	5
Articolo 13 - Comitato - Funzionamento	5
Articolo 14 - Tesoriere	5
Articolo 15 - Direzione	6
Articolo 16 - Organo di controllo	6
Articolo 17 - Finanze - Diritto di firma	6
Articolo 18 - Sede	6
Articolo 19 - Scioglimento	6

Articolo 1 – Disposizioni generali

- a) OxySuisse è un'associazione disciplinata dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto.
- b) OxySuisse persegue il proprio scopo statutario con tutti i mezzi che ritiene opportuni (informazione, pubblicazioni, attività di sensibilizzazione, formazione, procedimenti giudiziari, ricorso agli strumenti della democrazia diretta, partecipazione a reti, ecc.).
- c) La sua attività si svolge principalmente in Svizzera e nell'ambito di collaborazioni internazionali.
- d) OxySuisse è indipendente da qualsiasi partito politico e confessionalmente neutrale, senza scopo di lucro e di utilità pubblica.

Articolo 2 – Scopo

OxySuisse ha lo scopo di:

- a) La prevenzione del tabagismo e la lotta al tabagismo (compresi i prodotti contenenti nicotina per uso non terapeutico), ispirandosi alle disposizioni, alle direttive e alle raccomandazioni della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (CCLAT) e alle buone pratiche adottate dai paesi più avanzati in questo campo. B OxySuisseB si impegna in particolare a operare affinché la Svizzera adotti misure volte a ratificare il più rapidamente possibile la CCLAT. Una volta che tale ratifica sarà effettiva, B OxySuisseB agirà affinché le prescrizioni e le direttive della CCLAT siano attuate con determinazione e siano applicate in modo rigoroso e tempestivo in Svizzera.
- b) La difesa dei diritti dei consumatori di prodotti del tabacco e della nicotina, in particolare in quanto vittime delle manovre dell'industria del tabacco e della nicotina e dei suoi alleati.
- c) La diffusione e la promozione del concetto di determinanti commerciali della salute nel campo della prevenzione del tabagismo e l'utilizzo di tale concetto per orientare le proprie azioni, collaborando in modo trasversale con altri attori coinvolti in questa problematica, contribuendo così al suo sviluppo.

Articolo 3 – Soci

- a) Possono diventare soci di OxySuisse le persone fisiche o giuridiche che versano la quota associativa e aderiscono ai suoi scopi e/o che desiderano che i propri diritti siano difesi. I soci possono partecipare alle attività dell'Associazione e contribuiscono alla difesa e alla diffusione del suo scopo.
- b) I soci hanno diritto di voto.

Articolo 4 – Soci onorari

- a) La nomina a socio onorario può essere proposta dal Comitato e sottoposta al voto dell'Assemblea generale. Viene concessa a persone che hanno svolto un'attività significativa in linea con lo scopo di OxySuisse o che hanno reso particolari servizi all'associazione.
- b) I soci onorari hanno diritto di voto.

Articolo 5 – Adesione

- a) L'adesione a OxySuisse avviene per iscritto al Comitato dell'associazione. Il Comitato può, se lo desidera, chiedere al candidato o alla candidata precisazioni sui motivi della sua candidatura.
- b) Il Comitato di OxySuisse decide in merito alle domande di ammissione, assicurandosi nel contempo del rispetto dello statuto.

- c) Il Comitato può decidere di accettare una candidatura, di respingerla o di rinviare la decisione a una data successiva richiedendo ulteriori informazioni. Qualora il Comitato respinga una candidatura, non è tenuto a motivare la propria decisione.

Articolo 6 – Dimissioni

Ogni membro di OxySuisse ha il diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla segreteria. Esse diventano effettive alla fine dell'anno civile in corso. La quota associativa è dovuta per l'anno in cui intervengono le dimissioni.

Articolo 7 – Esclusione

- a) Il Comitato può, all'unanimità, pronunciare l'esclusione di un socio qualora questi arrechi pregiudizio all'associazione o qualora la sua attività o i suoi interessi siano in contrasto con lo scopo dell'associazione. In mancanza di unanimità, la decisione spetta all'Assemblea generale su proposta del Comitato.
- b) In caso di mancato pagamento delle quote associative un anno dopo la loro scadenza, il Comitato potrà considerare il socio dimissionario.

Articolo 8 – Organizzazione

L'organizzazione di OxySuisse è la seguente:

- a) L'Assemblea generale (artt. 9-10),
- b) Il Comitato (artt. 11-14),
- c) La Direzione (art. 15),
- d) L'Organo di controllo (art. 16)

Articolo 9 – Assemblea Generale - Funzionamento

- a) L'Assemblea generale è l'organo supremo di OxySuisse. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non presenti o non rappresentati.
- b) L'Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno. È convocata dal Comitato.
- c) Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato ogni volta che il buon funzionamento dell'associazione lo richieda o su richiesta di un quinto dei soci di OxySuisse. Le relative modalità sono identiche a quelle dell'Assemblea ordinaria.
- d) L'Assemblea generale viene convocata tramite posta ordinaria o elettronica indirizzata a tutti i soci e ai soci onorari almeno venti giorni prima della data della riunione; l'ordine del giorno sarà allegato alla convocazione.
- e) Nella convocazione sono indicati i punti all'ordine del giorno, nonché le proposte del Comitato e, se del caso, dei soci che hanno richiesto la convocazione dell'Assemblea o l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno.
- f) Tutte le proposte di argomenti o punti da includere nelle discussioni e/o nelle votazioni dell'Assemblea generale devono essere presentate al Comitato al più tardi 10 giorni prima della data prevista per la riunione. Fatto salvo il rispetto di tale termine, le deliberazioni e le votazioni su tali argomenti non menzionati nell'ordine del giorno sono pienamente valide.

- g) L'Assemblea generale è composta da tutti i soci dell'associazione ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un altro membro del Comitato. Tuttavia, solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto.
- h) Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o debitamente rappresentati per delega, con voto decisivo del Presidente in caso di parità di voti. È necessario un quorum di almeno 1/10 dei soci affinché l'Assemblea generale possa deliberare validamente. Fatto salvo l'articolo 17, tale quorum è pari a un terzo dei soci per decidere in merito allo scioglimento.
- i) Viene redatto un verbale delle decisioni e delle elezioni dell'Assemblea generale.

Articolo 10 – Assemblea Generale – Competenze

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze inalienabili:

- a) Adotta l'ordine del giorno dell'assemblea e approva il verbale dell'ultima assemblea.
- b) Prende visione delle relazioni, del bilancio dell'esercizio e del bilancio preventivo e ne vota l'approvazione.
- c) Conferisce il discharge al Comitato e all'Organo di controllo dei conti.
- d) Procede all'elezione dei membri del Comitato e del suo presidente ad interim.
- e) Designa un Organo di controllo dei conti che può essere costituito da due membri
- f) dell'associazione non facenti parte del Comitato, oppure da una società fiduciaria.
- g) Adotta e modifica lo statuto.
- h) Esamina e decide in merito alle esclusioni.
- i) Fissa l'importo o gli importi della quota associativa annuale dei soci.
- j) Si pronuncia sugli altri punti all'ordine del giorno.
- k) Può decidere lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11 – Comitato

- a) Il Comitato esegue e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'Associazione e adotta tutte le misure necessarie affinché venga raggiunto lo scopo prefissato. Il Comitato delibera su tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.
- b) Il Comitato è composto da almeno quattro membri, tra cui: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
- c) Ciascun membro del Comitato è eletto dall'Assemblea generale per un anno ed è rieleggibile a tempo indeterminato.
- d) Il Comitato può eleggere in qualsiasi momento un nuovo membro al proprio interno. Tale nuovo membro potrà esercitare le proprie funzioni come qualsiasi altro membro del Comitato fino alla successiva Assemblea generale, in occasione della quale la sua carica sarà sottoposta a votazione al pari di quella degli altri membri.
- e) Il Comitato si costituisce autonomamente durante la sua prima riunione successiva all'Assemblea generale che ne ha deciso l'elezione, convocata dal presidente ad interim entro e non oltre i due mesi successivi.

- f) Si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari dell'associazione, ma almeno tre volte all'anno. Se necessario, può tenere le proprie riunioni a distanza per via elettronica.

Articolo 12 – Comitato – Competenze

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) Si organizza autonomamente e definisce e ripartisce i compiti dei propri membri.
- b) Stabilisce, se del caso, l'importo degli onorari della segreteria.
- c) Approva la relazione annuale redatta dalla direzione, il bilancio e il programma di attività dell'esercizio.
- d) Decide in merito alle domande di adesione e alle esclusioni.
- e) Convoca l'Assemblea generale.
- f) Propone i Membri onorari.
- g) Dirige gli affari dell'associazione e la rappresenta all'esterno.
- h) Tiene la contabilità ordinaria dell'associazione con l'eventuale supporto di una società fiduciaria.
- i) Il Comitato assume e licenzia le collaboratrici e i collaboratori, sia retribuiti che volontari, dell'Associazione. Può affidare a qualsiasi persona, appartenente o meno all'Associazione, un mandato a tempo determinato.
- j) In generale, esso dispone delle competenze che non sono espressamente attribuite all'Assemblea generale o ad un altro organo dalla legge o dallo statuto.

Articolo 13 – Comitato – Funzionamento

- a) Il Comitato delibera a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta doppio.
- b) Le decisioni vengono prese per alzata di mano, a meno che uno dei membri non richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
- c) Qualora siano coinvolti dei dipendenti (non membri del Comitato), questi possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato con voce consultiva.
- d) Quando un membro del Comitato è anche dipendente dell'associazione, il Comitato provvede affinché il capitolato d'onori sia ben definito e che eventuali conflitti di interesse siano evitati (ad esempio in caso di aumento salariale o di licenziamento). Un membro del Comitato non può essere retribuito per compiti che rientrano nell'ambito delle sue funzioni all'interno del Comitato.
- e) I membri del Comitato svolgono la loro attività a titolo volontario. Possono essere rimborsate solo le spese effettive e le spese di viaggio.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere ha le seguenti competenze:

- a) Tiene la contabilità dell'associazione, effettua i pagamenti, compresi gli stipendi, emette le fatture, gestisce gli incassi, compreso il pagamento delle quote associative, ecc.

- b) Redige una relazione sulla situazione finanziaria dell'associazione per il Comitato e all'attenzione dell'Organo di controllo.
- c) Il Comitato può incaricare una società fiduciaria di assistere il Tesoriere nelle sue funzioni.

Articolo 15 – Direzione

- a) Il Comitato può nominare una direzione che gestisca gli affari operativi dell'Associazione. Previo consenso del Comitato, la direzione può assumere altre persone.
- b) La direzione è soggetta alle direttive e alla supervisione del Comitato.

Articolo 16 – Organo di controllo

- a) L'Organo di controllo verifica la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea generale. L'Assemblea generale designa come organo di controllo due membri esterni al Comitato o un fiduciario.
- b) L'Organo di controllo ha il compito di verificare i conti dell'Associazione, in particolare la loro corretta tenuta e la loro conformità ai principi contabili vigenti. Il Comitato gli consegna, per l'adempimento di tale compito, i libri contabili e tutti i documenti giustificativi.
- c) L'Organo di controllo presenta una relazione scritta sulle proprie constatazioni all'Assemblea generale, che sarà trasmessa al Comitato un mese prima di quest'ultima.

Articolo 17 – Finanze – Diritto di firma

- a) Le risorse dell'Associazione sono costituite dalle quote associative dei soci, da donazioni, sovvenzioni o lasciti offerti dai soci o da qualsiasi altra persona, nonché da ogni altra entrata e da ogni utile derivante dalle sue attività.
- b) I soci sono tenuti esclusivamente al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale. Essi sono esonerati da ogni responsabilità in merito agli impegni dell'Associazione, i quali sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.
- c) Il Comitato può, in circostanze eccezionali, esonerare un socio attivo dal pagamento della quota associativa.
- d) L'Associazione non può sostenere spese non coperte dal proprio patrimonio.
- e) Le persone autorizzate a firmare collettivamente in due a nome dell'Associazione sono: la presidenza, la vicepresidenza, il tesoriere e/o la direzione. Per importi inferiori a CHF 2'000.-, è sufficiente la firma individuale della presidenza, della vicepresidenza, del tesoriere o della direzione, ma solo fino a un massimo di CHF 5'000.- per persona e per mese civile.
- f) In ogni riunione del Comitato viene reso conto delle spese dell'Associazione.

Articolo 18 – Sede

La sede dell'Associazione è a Ginevra fino al 31 dicembre 2025 e a Losanna a partire dal 1er gennaio 2026.

Articolo 19 – Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea generale, durante la quale dovrà essere presente o rappresentato almeno un terzo dei soci

attivi. Se il quorum non viene raggiunto, dovrà essere organizzata una votazione per corrispondenza. In tal caso, la decisione è determinata dalla maggioranza dei votanti.

- b) In caso di scioglimento, il Comitato nominerà uno o più liquidatori incaricati della liquidazione degli affari e dei beni dell'Associazione.
- c) L'eventuale patrimonio netto dell'Associazione dovrà essere devoluto a un'associazione o a un'organizzazione a scopo benefico designata dal Comitato.
- d) Articolo 20 – Entrata in vigore
- e) Lo statuto originario è entrato in vigore dopo l'Assemblea costitutiva tenutasi il 13 settembre 2000. È stato modificato una prima volta in occasione dell'Assemblea generale del 28 gennaio 2009.
- f) Lo statuto, comprensivo delle modifiche apportate allo statuto del 28 gennaio 2009, entra immediatamente in vigore a seguito della delibera dell'Assemblea generale del 29 settembre 2017.
- g) Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dell'8 aprile 2025.

Il Presidente

Pascal Diethelm

Il Vicepresidente

Jean-Paul Humair